

Decreto del Consiglio di Stato che modifica e proroga il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza

(dell'11 novembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro (CNL) per i saloni di bellezza entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010 del 26 marzo 2010), rinnovato il 30 gennaio 2013 (BU 5/2013 del 1° febbraio 2013), l'11 marzo 2015 (BU 11/2015 del 13 marzo 2015) e il 30 gennaio 2018 (BU 6/2018 del 2 febbraio 2018);

visti i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo CNL che hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 25 settembre 2020 di proporre al Consiglio di Stato la modifica e la proroga del CNL per i saloni di bellezza;

considerata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 81/2020 di venerdì 9 ottobre 2020;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

L'allegato contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 11 novembre 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologi e a tutte le estetiche qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base: fr. 19.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.65% per 5 settimane di vacanza
– 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

La validità del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2023).

Regolamento

sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf); modifica

(dell'11 novembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008,

decreta:

I

Il regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf) è così modificato:

Art. 35 cpv. 2

Abrogato

B. Genitore titolare del diritto
(art. 60 Laf)

Art. 36 ¹Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minore in vista di adozione (art. 264 e segg. CC).

²Il genitore straniero soggiorna illegalmente in Ticino ai sensi della legge quando non è o non è più in possesso del permesso necessario; nel secondo caso, quando non già esecutiva, una decisione di mancata proroga o revoca del permesso deve essere passata in giudicato.

Art. 42a (nuovo)

ex art. 43

J. Obblighi di comunicare
(art. 71 Laf)
I. Versamento di assegni familiari

Art. 42b (nuovo)

¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica all'Ufficio della migrazione il versamento di assegni per unità di riferimento costituite da cittadini stranieri o costituite anche da cittadini stranieri in possesso di un permesso di dimora (permesso B), ad eccezione delle seguenti situazioni familiari:

- coniugi stranieri di cittadini svizzeri;
- coniugi stranieri di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio;
- genitori stranieri di minorenni cittadini svizzeri.